Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 30

(Requisiti minimi)

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:

a) un campo di inumazione;

b) un campo di inumazione speciale;

c) un ossario comune;

d) un cinerario comune.

2. In almeno un cimitero comunale e nei cimiteri realizzati dai Comuni in associazione deve essere presente una struttura obitoriale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 4.

(1)(2)

3. In ogni cimitero possono essere realizzati:

a) loculi per la tumulazione di feretri;

b) celle per la conservazione di cassette di resti ossei;

c) celle per la conservazione di urne cinerarie;

d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 274, comma 1, L. R. 26/2012

2 Comma 2 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 22/2017